

N. R.G. 55927/2020

**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA****SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 55927/2020 promossa da:

_____, nato in PAKISTAN, il _____ (C.F. _____)
(_____), rappresentato e difeso dall'Avv. ELENA VENGU, del
Foro di Milano;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

- resistente -

OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 23 ottobre 2020 _____, cittadino del
Pakistan, ha impugnato i provvedimenti dell'Ambascia d'Italia a Islamabad del
24.8.2020 di diniego del visto di ingresso in favore della moglie
nata In Pakistan in data _____ e dei figli minori M _____ ta nato in
data 1 _____ in Pakistan _____ nata in Pakistan in data _____ e
_____ nato in Pakistan in data _____

Esponeva che era il ricorrente era titolare di permesso di soggiorno UE di lungo
periodo, era stato concesso il nulla osta al ricongiungimento familiare da parte
della Prefettura di Milano e l'ambasciata aveva negato il visto sul presupposto che
l'atto di nascita del ricorrente fosse falso senza alcun preavviso di rigetto ex art 10
bis L. n. 241/90.

Si costituiva in giudizio il Ministero chiedendo il rigetto del ricorso in quanto vi
era discrepanza tra la data di nascita dichiarata dal ricorrente (5 ottobre 1982) e la
data di nascita riportata nei locali registri dello Stato Civile.

Il ricorso è fondato alla luce delle considerazioni che seguono.

La procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima
dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, avente ad
oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al
ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se
richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza, mentre la
seconda dinanzi alla Rappresentanza Consolare che, invece, ha ad oggetto la
verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali
legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.

Nel caso di specie, il ricorrente ha regolarmente domandato ed ottenuto, come
documentato in atti, il nulla osta per il ricongiungimento della moglie e dei figli
minori e per il quale dunque non occorrono requisiti ulteriori, essendo stato come
da documentazione allegata il nulla osta concesso dallo Sportello Unico per

l'Immigrazione.

Ciò posto, l'Ambasciata d'Italia di Islamabad – che non pone in dubbio né il rapporto di coniugio né il rapporto di filiazione, tanto da non aver domandato lo svolgimento di esame del DNA e non ha contestato la genuinità dell'atto di nascita dei figli e della moglie, né del certificato di matrimonio - ha rigettato la richiesta del visto sulla base della scarsa motivazione indicata ed allegando comunque solo nel presente procedimento una dichiarazione proveniente dagli impiegati dello Stato civile del Comitato Municipale dalla quale dovrebbe evincersi che l'atto di nascita sarebbe del ricorrente sarebbe stato contraffatto in quanto risulta un'altra data di nascita.

Ebbene, da tutta la documentazione allegata dal ricorrente emerge che la sua data di nascita è quella dal medesimo indicata, in particolare risultante dai documenti in atti, tra cui il passaporto e la carta di identità pakistana del ricorrente, lo stato di famiglia rilasciato dalle Autorità Pakistane sulla base dei dati risultanti dalla Banca dati nazionale, il certificato di nascita rilasciato nel 2017 e legalizzato dall'Ambasciata, il certificato di matrimonio, il certificato di nascita dei figli, il passaporto dei figli e della moglie, rilasciati dalle stesse autorità del suo paese.

Non pare quindi che la documentazione prodotta sia idonea a confutare le altre risultanze documentali rilasciate dalle autorità pakistane.

Infine il ricorrente ha instaurato un giudizio per la correzione dell'errore materiale contenuto nei registri locali, e il Tribunale con sentenza debitamente tradotta e prodotta in atti e non contestata dal Ministero nelle note scritte (art. 115 c.p.c.) ha disposto la correzione dell'errore materiale facendo trascrivere la data di nascita corretta (5 ottobre 1982)

A fonte di tali considerazioni e non essendo posto in sé in contestazione il rapporto di filiazione e di coniugio (considerata l'invalidità per essi asseritamente solo derivata dalla invalidità della documentazione relativa al ricorrente per i motivi sopra esposti), la documentazione prodotta dall'istante giustifica di per sé quanto richiesto nel ricorso introduttivo, con il conseguente accoglimento della domanda.

I provvedimenti di diniego emessi dell'Ambasciata di Islamabad ed oggetto del presente procedimento sono quindi da considerarsi illegittimi, non potendosi ritenere che la documentazione prodotta dall'amministrazione resistente sia idonea a contrastare risultanze documentali provenienti dalle stesse autorità pakistane, apparendo irrilevanti eventuali discordanze rispetto ai registri anagrafici locali, peraltro manoscritti e suscettibili di contenere errori materiali, come da copia allegata. E in ogni caso la questione è risolta a seguito della sentenza del Tribunale pakistano.

Non risulta poi che l'Ambasciata abbia consultato la NADRA. Nel 1998, infatti, è stata costituita l'organizzazione nazionale per le banche dati (National Database Organization, NDO), che fa capo al ministero dell'Interno. Il 10 marzo 2000 tale organizzazione è stata accorpata alla direzione generale dell'Anagrafe (Directorate General of Registration, DGR) formando l'Autorità nazionale per le banche dati e l'anagrafe (National Database & Registration Authority, NADRA), un organo governativo indipendente incaricato della realizzazione di un sistema per la reiscrizione all'anagrafe della popolazione pakistana.

In conclusione, dato atto della sussistenza di tutta la documentazione necessaria al rilascio del visto, può ritenersi accertata la violazione del diritto soggettivo del ricorrente a ricongiungersi con la propria famiglia.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in quanto non può ritenersi che il rifiuto del visto sia conseguente a un comportamento colpevole

dell'amministrazione, posto che è stato comunque determinato dalle risultanze dagli accertamenti anagrafici svolti presso il locale ufficiale dello stato civile, pur ritenuti inattendibili nel presente procedimento per contrasto con tutta la restante documentazione allegata.

P.Q.M.

Il Tribunale:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante, il rilascio del visto per ricongiungimento familiare con il ricorrente in favore della moglie 6, e dei figli minori N nato in data in Pakistan, Marwa Rashid nata in Pakistan in data Muhammad Mussa nato in Pakistan in data
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 24/02/2022

La GIUDICE
Silvia Albano